

## **Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l'assistenza primaria.**

### **GUIDA**

I medici cittadini italiani e comunitari possono chiedere il riconoscimento del periodo di servizio sanitario prestato all'estero, sia per la partecipazione ai concorsi pubblici, sia ai fini dell'accesso alle convenzioni con le aziende sanitarie per l'assistenza generica e pediatrica.

Detto riconoscimento ha la finalità di equiparare il servizio svolto all'estero a quello prestato nel territorio nazionale attribuendo un trattamento paritario nei confronti dei medici che prestano servizio in Italia.

I criteri generali di riferimento e le linee guida per il riconoscimento del servizio sanitario prestato da operatori sanitari all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici è stato previsto con il decreto del direttore centrale n. 279, del 29.3.2013.

Il su citato decreto n. 279/2013 si rivolge ai sanitari che rientrano in una delle categorie del personale del comparto, della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, dipendente del Servizio sanitario e ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ma non si riferisce anche ai medici afferenti all'ambito delle cure primarie (ACN della medicina generale e pediatria di libera scelta) e allo svolgimento della corrispondente attività.

La disciplina va quindi completata per la parte relativa all'ambito delle cure primarie al fine di consentire il conseguimento del riconoscimento dell'attività svolta all'estero da parte di chi vi sia interessato per l'attività inerente alle prestazioni assistenziali rientranti nell'ambito della medicina convenzionata.

### **Quadro normativo e contrattuale**

- D.lgs n. 112/1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali)
  - art. 124 rubricato professioni sanitarie il quale prevede, al comma 2, che *“È trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra regionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.”*;
  
- DPR n. 761/1976 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali)
  - art. 26 *“Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui all'art. 2, è riconosciuto ai fini dei concorsi e degli esami di idoneità con le modalità stabilite nella legge 10 luglio 1960, n. 735.”*;

- L. n. 735/1960 (Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) che disciplina le modalità per il riconoscimento;
- Decreto del Ministero della sanità n. 430/1988 (Riconoscimento dell'attività medica all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni con le unità sanitarie locali per l'assistenza generica, specialistica e pediatrica);
- D.lgs n. 126/2005 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli – Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria) che ha trasferito, tra l'altro, la competenza al riconoscimento del servizio sanitario all'estero;
- LR n. 19/2006 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale) che ha dato attuazione al suddetto trasferimento di funzioni;
- ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
  - Art. 16 comma 1, lettera n): servizio effettivo di medico di assistenza primaria, della continuità assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell'Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430;
- ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
  - Art. 16 comma 1, lettera e): attività di specialista pediatra di libera scelta svolta all'estero ai sensi ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n. 38, della legge 10 luglio 1960 n. 735 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n. 430;

Il vigente ACN 17.12.2015 per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali con riferimento agli specifici titoli professionali valutabili per la formazione delle graduatorie aziendali non prevede il servizio prestato all'estero.

## **1. Criteri per il rilascio del provvedimento**

Tenuto conto del su richiamato quadro normativo e contrattuale coloro che sono interessati ad ottenere il riconoscimento dell'attività prestata all'estero ai fini dell'accesso alle convenzioni e, in particolare, ai fini della partecipazione alle relative graduatorie previste dagli accordi collettivi nazionali (di seguito AACCN) e relativa dichiarazione dei titoli posseduti, presentano apposita domanda alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.

La domanda è inoltrata secondo le seguenti modalità:

- a) consegna a mano, in plico chiuso, recante la dicitura “*domanda riconoscimento servizio estero*” presso gli uffici del protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, riva Nazario Sauro, n. 8 34124 TRIESTE, piano terra, da lunedì a giovedì – ore 9.30 – 15.30, il venerdì e le giornate prefestive – ore 9.30 – 12.00;

- b) raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia - riva Nazario Sauro, n. 8 - 34124 TRIESTE, indicando sulla busta la dicitura “*domanda riconoscimento servizio estero*”;
- c) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) nominativa dell’interessato all’indirizzo PEC della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia: [salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)
- nell’oggetto del messaggio va indicata la dicitura “*domanda riconoscimento servizio estero*”
  - la domanda, la documentazione allegata e la scansione del documento di identità (fronte e retro) sono in formato PDF. La domanda è sottoscritta tramite firma digitale valida rilasciata da un certificatore accreditato oppure con l’apposizione di firma autografa e successiva scannerizzazione della domanda stessa.

Non sono accolte domande che pervengano con modalità differenti da quelle innanzi indicate.

## **2. Soggetti interessati**

Possono presentare domanda i cittadini italiani e comunitari e i cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del D.lgs n. 165/2001 che sono interessati a chiedere il riconoscimento dell’attività utile ai fini dell’accesso alle convenzioni secondo gli accordi nazionali innanzi citati.

Possono presentare domanda alla scrivente Amministrazione regionale i soggetti residenti nella regione FVG o, se residenti all’estero alla data di presentazione della domanda, abbiano avuto ultima residenza in Italia nella regione FVG.

## **3. Servizio**

Con riferimento al richiamo contenuto nei alla l. n. 735/1960 e al DPR n. 430/1988 viene preso in considerazione:

- il servizio sanitario prestato all’estero presso enti pubblici sanitari o presso istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse pubblico (art. 1 l. n. 735/1960);
- il servizio prestato a partire dal 22.10.1987 dai medici italiani assunti da imprese italiane o straniere aventi sede o rappresentanza legale in Italia a favore dei lavoratori italiani all’estero dipendenti dalle imprese suddette (art. 1 DPR n. 430/1988).

## **4. Domanda**

La domanda con la quale si richiede il riconoscimento del servizio va presentata in regola con le leggi fiscali (bollo euro 16,00) e corredata dei documenti richiesti.

Nella domanda l’interessato deve indicare espressamente il periodo di servizio prestato con indicazione di *giorno, mese, anno di inizio e cessazione dal servizio*.

Se il servizio è tuttora in atto, ciò deve essere specificato nella domanda. In tale caso la data del certificato emesso dall’ente/istituto è considerata quale termine del servizio stesso.

Con la domanda l’interessato deve inoltre dichiarare:

*(dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 46 del DPR n. 445/2000 con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi)*

- 1) di avere la cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea o di essere cittadino di paesi terzi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, comma 3-bis del D.lgs n. 165/2001;
- 2) di essere in possesso del diploma di laurea con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato;
- 3) di possedere il diploma di abilitazione all'esercizio professionale con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università che lo ha rilasciato;
- 4) di essere iscritto all'Ordine professionale con indicazione della Provincia;

l'interessato dovrà inoltre dichiarare, nel caso in cui non ritenga di presentare le relative certificazioni, i seguenti stati, fatti e qualità personali *(ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 47 del DPR n. 445/2000 con valore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà)*

- 5) se durante il periodo di lavoro all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello Stato Italiano o di altri Enti Pubblici e privati italiani. In caso affermativo va indicata la denominazione, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;
- 6) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;
- 7) se durante il servizio all'estero (e successivamente all'anno accademico 1991/1992) risultava iscritto o meno a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei paesi dell'Unione Europea, ai sensi del D.lgs n. 257/1991 e n. 368/1999. In caso affermativo va indicata la scuola di specializzazione, la disciplina e l'Università sede della scuola;
- 8) se il servizio all'estero è stato o meno prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi della l. n. 49/1987;
- 9) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione.

Gli interessati forniscono chiara indicazione del proprio recapito telefonico, posta elettronica/PEC nonché dell'indirizzo presso i quali vogliono che sia inviata ogni comunicazione in merito al procedimento.

## **5. Certificazione dell'autorità sanitaria estera**

L'interessato deve produrre unitamente alla domanda:

- 1) attestato dell'autorità sanitaria del Paese estero dal quale risultino la natura e la finalità dell'ente o dell'istituto. Al fine dell'eventuale equiparazione alle tipologie di ospedali previsti dal nostro ordinamento l'attestato dovrà precisare se trattasi di struttura sanitaria universitaria.

Per autorità sanitaria si intende il Ministero o l'autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione secondo l'ordinamento interno del Paese.

Ai fini del riconoscimento il servizio deve essere prestato sulla base di un rapporto di lavoro presso enti/istituzioni dotati di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici.

Deve pertanto trattarsi di enti pubblici e istituzioni che svolgono attività di interesse pubblico diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici, oppure di istituzioni private senza scopo di lucro.

Le caratteristiche sopra descritte devono essere attestate dall'autorità sanitaria del Paese estero ed essere specificate nel certificato in parola.

2) dichiarazione dell'ente/istituto nel quale si è prestato servizio dal quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso;

In particolare:

**A. stato di servizio**

Nel certificato dell'ente/istituto estero devono risultare le funzioni in concreto svolte, il luogo di svolgimento del servizio presso cui l'interessato ha svolto la sua attività.

Ad esempio, se il servizio è stato svolto in più reparti va indicata la disciplina prevalentemente praticata.

Inoltre nel certificato dell'ente/istituto estero devono risultare gli elementi indispensabili per la valutazione del servizio stesso: la tipologia di rapporto di lavoro intercorso, la qualifica rivestita dall'interessato, le attività svolte, il tempo di lavoro (pieno o parziale), la durata del servizio, altre informazioni ritenute opportune.

Se sussistente, va indicato l'eventuale livello gerarchico funzionale che caratterizza il rapporto di servizio al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento.

**B. data**

La data del certificato dovrà essere posteriore alla cessazione del servizio prestato o quanto meno coincidere con la data di cessazione stessa.

Qualora il termine di servizio sia successivo alla data di rilascio del certificato oppure il servizio sia in corso, il certificato indica chiaramente che il sanitario risulta al momento in servizio con l'indicazione dell'esatto periodo di inizio e cessazione del servizio (gg/mm/aa).

**C. sottoscrizione**

Il certificato di servizio è firmato dal legale rappresentante dell'ente/istituto, o da organo di vertice o da soggetti muniti di funzioni dirigenziali con riferimento al personale e al servizio di cui si chiede il riconoscimento.

**6. Certificazione dell'impresa ex decreto n. 430/1988**

Il certificato di servizio è firmato dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi di quanto previsto dal su richiamato decreto ministeriale.

Dalla certificazione deve risultare la data di effettivo inizio dell'attività assistenziale all'estero (gg/mm/aa), la durata della stessa, il tipo di attività tra medicina generica, pediatria e specialistica e, per quest'ultima, la tipologia della branca specialistica.

Al riguardo valgono le indicazioni contenute nei precedenti punti A e B.

In mancanza di indicazione della tipologia di attività e della tipologia della branca l'attività è riconosciuta come di medicina generale, oppure qualora dalla documentazione risulti che la specifica attività specialistica è stata svolta da medico non in possesso del diploma di specializzazione o dell'attestato di libera docenza previsti dalle norme degli ACN.

## **7. Visto del consolato**

Tutti i certificati e le attestazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6 necessitano del visto "**per conferma**" da parte del consolato italiano competente per territorio.

Il visto per conferma non può essere sostituito da altri tipi di visto (visto dal consolato o visto per legalizzazione della firma).

## **8. Traduzione**

A tutti i certificati e le attestazioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, se in lingua straniera, va allegata la traduzione redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica competente, ovvero da traduttore ufficiale ai sensi del DPR n. 445/2000.

## **9. Documentazione allegata**

Alla domanda gli interessati allegano obbligatoriamente:

- fotocopia semplice di documento d'identità in corso di validità;
  - una marca da bollo da euro 16,00 da applicarsi sul provvedimento di riconoscimento;
  - i certificati di cui ai punti 5 e 6, muniti del visto di cui al punto 7 ed eventuale traduzione di cui al punto 8;
- inoltre:
- copia semplice di eventuale decreto di riconoscimento di servizio precedente all'attività per la quale si presenta domanda;
  - copia semplice del contratto di cooperazione di cui alla l. n. 49/1987.

I certificati, se prodotti in copia autenticata sul territorio italiano (da Comuni, uffici della PA, notai ecc.), vanno assoggettati all'imposta di bollo vigente.

## **10. Precisazioni relative al servizio professionale**

L'esperienza professionale cui si riferisce il riconoscimento riguarda l'accesso al rapporto di lavoro convenzionato la cui disciplina contrattuale è contenuta negli accordi collettivi nazionali per la medicina generale, pediatria di libera scelta richiamati in premessa.

Per quanto concerne l'esperienza professionale relativa alla medicina generale può farsi riferimento alla definizione europea di medicina generale degli Elementi Costitutivi della Disciplina della Medicina Generale, del Ruolo del Medico di Medicina Generale adottata dalla WONCA riportata nel vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale all'art. 12.

*In sintesi secondo la suddetta definizione "i medici di medicina generale/medici di famiglia sono medici specialisti formati ai principi della disciplina. Essi sono medici di fiducia del singolo individuo, principalmente responsabili dell'erogazione di cure integrate e continuative ad ogni singola persona che necessita di cure mediche indipendentemente dal sesso, dall'età e dal tipo di patologia. Essi curano gli individui nel contesto della loro famiglia, della loro comunità e cultura, rispettando sempre l'autonomia dei propri pazienti. Sono consapevoli di avere anche una responsabilità professionale nei confronti della comunità nella quale lavorano. Quando negoziano*

*con i pazienti la gestione delle cure integrano i fattori fisici, psicologici, sociali, culturali ed esistenziali, servendosi della conoscenza e della fiducia maturata nel corso di contatti ripetuti”.*

## **11. Procedimento di rilascio della certificazione**

L'esame delle domande, della loro ammissibilità, completezza e regolarità formale è svolta dagli uffici della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia che provvede al rilascio della certificazione con decreto.

Il termine per il rilascio della certificazione è di 90 giorni dal ricevimento della domanda e può essere sospeso per l'acquisizione di informazioni, integrazioni documentali e/o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione regionale o non direttamente acquisibili presso altre Amministrazioni, ovvero per la necessità di acquisire integrazioni informative presso soggetti esteri anche tramite le rappresentanze diplomatiche e/o alle rappresentanze stesse.

L'adozione del decreto di certificazione dell'esperienza professionale o il mancato rilascio è comunicato al medico al recapito dallo stesso indicato per ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento.

Come già innanzi indicato il rilascio del provvedimento al medico è subordinato al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00.

Non sono accolte le domande:

- a) presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- b) prive di firma ovvero sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) prive della copia del documento di identità valido (fronte/retro);
- d) dalle quali, all'esito dell'istruttoria, risulta la carenza dei requisiti, condizioni e presupposti richiesti come previsti dalla normativa di riferimento e dal presente avviso.

Coloro che intendono chiedere il riconoscimento dell'attività prestata all'estero, sia ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, sia dell'accesso alle convenzioni possono, comunque, presentare un'unica domanda per entrambe le istanze che sarà poi istruita dagli uffici competenti interni con adozione di decreti distinti.

## **Informativa sul trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento europeo 2016/679/UE la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dall'interessato e il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, proporzionalità.
2. Il trattamento dei dati forniti è diretto esclusivamente per gli adempimenti connessi, strumentali e conseguenti al presente procedimento e al rilascio del decreto di

riconoscimento. L'eventuale comunicazione a terzi (rappresentanze diplomatiche, amministrazioni pubbliche, autorità sanitarie estere e/o soggetti datori di lavoro) avverrà solo se necessaria per le finalità connesse al presente procedimento e nel rispetto della riservatezza.

3. Il conferimento dei dati da parte degli interessati è indispensabile per svolgere le attività e gli adempimenti di cui sopra. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti preclude la possibilità di conseguire il provvedimento di riconoscimento.
4. Il trattamento dei dati è effettuato avvalendosi sia di mezzi informatici che cartacei protetti e non accessibili al pubblico.
5. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, presentare reclamo al Garante dei dati personali, rivolgendo le richieste alla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il dott. Mauro Vigni, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, mentre INSIEL SPA è responsabile del trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione".